

Atletica leggera



RIELABORAZIONE GRAFICA - SDA ATLETICA LEGGERA UISP

SETTORI DI ATTIVITÀ

 ACQUAVIVA	 DISCIPLINE ORIENTALI	 MOTORISMO	 PATTINAGGIO
 ATLETICA LEGGERA	 EQUESTRI E CINOFILE	 NEVE	 SUBACQUEA
 CALCIO	 GINNASTICHE	 NUOTO	 TENNIS
 CICLISMO	 GIOCHI	 PALLACANESTRO	 VELA
 DANZA	 MONTAGNA	 PALLAVOLO	

Approvato dalla DN – agg. al 20 giugno 2019

INDICE

LE FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA UISP

CARTA DEI PRINCIPI

REGOLAMENTO ORGANICO

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

LE FONTI NORMATIVE DEL SISTEMA UISP

Scopi, finalità e attività UISP

Statuto - Articolo 1 – Scopi e Finalità

1. *L'UISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle associazioni sportive, che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.*
2. *L'UISP è un'Associazione nazionale che realizza scopi e finalità anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, denominate Comitati.*
3. *L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei cittadini, per la tutela e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.*
4. *L'UISP promuove:*
 - a. *la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o competitiva, con finalità quindi formative e ricreative;*
 - b. *la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell'ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l'inclusione;*
 - c. *la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;*
 - d. *stili di vita attivi incentrati sul movimento;*
 - e. *la cooperazione, anche nella sua forma decentrata, lo sviluppo e la solidarietà internazionale;*
 - f. *la cultura della condivisione delle scelte in un contesto comunitario che educhi ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;*
 - g. *la cultura della legalità per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;*
 - h. *la valorizzazione dei beni culturali, monumentali e artistici.*
5. *L'UISP non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie/regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque e in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.*
6. *L'UISP promuove e realizza attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale, secondo principi mutualistici e solidaristici, in attuazione del principio di sussidiarietà*

Statuto - Articolo 2 – Attività Esercitabili

1. *L'attività sportiva della UISP è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano, l'UISP promuove lo sviluppo associativo e organizza attività multidisciplinari quali:*
 - a) *attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere:*
 - 1) *promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, così come nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale;*
 - 2) *attività non agonistica, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;*
 - 3) *attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipulare appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto*

dal Regolamento Coni-Eps;

- b) attività formative dirette ai tecnici, agli educatori ed agli operatori sportivi e/o ad altre figure similari. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito UISP, salvo che la UISP abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione sportiva nazionale, Disciplina Sportiva associata o altro Ente di promozione sportiva e/o salvo che la UISP abbia ottenuto l'accreditamento o altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale;*
 - c) attività di solidarietà sociale quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, interventi a sostegno delle persone fragili, di tutte le forme di disagio, di sostegno alla genitorialità;*
 - d) attività strumentali a favorire la socializzazione e la crescita dei soci e della collettività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di tempo libero e turistiche, culturali, artistiche, ludiche, sociali, di protezione civile, di tutela ambientale, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria, organizzazione di eventi;*
 - e) attività di ricerca negli ambiti in cui opera, comprensiva della costituzione di Centri studi, biblioteche, pubblicazioni, organizzazione di convegni e seminari in via diretta o in collaborazione con Università, Fondazioni di ricerca o altri organismi pubblici o privati;*
- 2. L'UISP può svolgere anche attività di natura economica e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse operazioni mobiliari ed immobiliari ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali nei confronti di ogni livello associativo UISP, dei soggetti affiliati e delle società partecipate nel rispetto delle norme di legge.*
 - 3. E' compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività.*

Settori di Attività

Statuto - Articolo 20 – I Settori di Attività

- 1. I Settori di attività, istituiti con delibera del Consiglio Nazionale, sono preposti allo sviluppo e alla gestione tecnica delle attività; ad essi sono affidati la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.*
- 2. Essi promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi, con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa, e concorrono alla loro realizzazione, condividendone le responsabilità con gli organismi del rispettivo livello.*
- 3. Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina/revoca i componenti e i responsabili dei Settori di attività previo consultazione, da effettuarsi nell'assemblea delle affiliate per il livello territoriale, e con i Settori di attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale.*
- 4. Il Regolamento Nazionale deve altresì prevedere le modalità di funzionamento e la possibilità di formare Settori di attività con competenza interterritoriale. Non può essere nominato nel ruolo di Responsabile di Settore di attività Nazionale, Regionale, Territoriale, chi sia stato incaricato per due mandati consecutivi.*
- 5. Ogni Settore di attività deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale UISP.*
- 6. Ogni Settore di attività provvede ad istituire specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.*
- 7. I livelli Regionali o Territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Nazionale di attività.*
- 8. I Settori di attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.*

Regolamento Nazionale - Articolo 57

- 1. Il Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale con specifica delibera istituisce i Settori di Attività e stabilisce le specifiche attività sportive di competenza di ciascuna di esse; nel rispetto dell'insediamento associativo, in seguito, i Consigli Territoriali, Regionali ciascuno per le proprie competenze, provvedono ad attivare i Settori di Attività del relativo livello.*
- 2. Qualora nel corso dell'anno vi fosse l'esigenza di organizzare nuove attività ed inserire nuovi codici di tesseramento delle stesse sarà compito del Settore Nazionale Attività, in accordo con i Settori Nazionali Tesseramento e Organizzazione, eseguire l'istruttoria e dare un parere, alla Direzione Nazionale per le decisioni conseguenti.*
- 3. Nel rispetto dell'insediamento associativo, il Consiglio del rispettivo livello, Territoriale, Regionale e Nazionale nomina i/le componenti e i/le responsabili delle proprie Settori di Attività previa consultazione, da effettuarsi nell'assemblea delle affiliate per il livello territoriale, e con i Settori di Attività del livello inferiore per il livello regionale e nazionale.*
- 4. Le Assemblee dei Settori di Attività dovranno svolgersi entro 90 giorni dallo svolgimento del Congresso del rispettivo livello e convocate dal/dalla Presidente almeno 15 giorni prima del loro svolgimento e saranno rivolte, a livello territoriale, a tutte le affiliate che hanno tesserati iscritti all'attività afferente il*

Settore di Attività da nominare.

5. *Alle Assemblee consultive territoriali partecipa per ciascuna affiliata un/una proprio/a rappresentante, a quelle Regionali e Nazionali il/la responsabile dei Settori di Attività del livello inferiore.*
6. *I Settori di Attività possono essere composte da un numero di componenti compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 20 a seconda dell'insediamento associativo.*
7. *I/le Componenti e i/le responsabili dei Settori di Attività restano in carica, salvo revoca da parte del competente Consiglio, per l'intero quadriennio e decadono con la scadenza/decadenza degli Organismi dirigenti.*
8. *Le proposte dei Settori di Attività a ogni livello sono assunte a maggioranza semplice e sono valide indipendentemente dal numero dei/delle presenti.*
9. *Delle riunioni dei Settori di Attività dovrà essere redatto verbale su un apposito registro. Tale verbale deve essere trasmesso tempestivamente alla Direzione UISP del competente livello.*
10. *La convocazione delle riunioni dei Settori di Attività contenente l'ordine del giorno va effettuata con almeno 7 giorni di anticipo, o 3 giorni in caso di urgenza, e inviata anche alla Direzione UISP del livello competente che potrà essere presente alla riunione, attraverso un/una proprio/a rappresentante.*
11. *I Settori di Attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.*
12. *Per il coordinamento dei Settori di Attività il/la Presidente può proporre al Consiglio la nomina di un Coordinatore/Coordinatrice.*

Regolamento Nazionale - Articolo 58 – Regolamenti Tecnici Settori di Attività

1. *Ogni Settore di Attività deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione composto: dalla Carta dei principi (eventuale), dal Regolamento Organico, dal Regolamento Attività, dal Regolamento Disciplinare, Formazione e dai Regolamenti di gioco/disciplina per ciascuna attività. Tali Regolamenti dovranno essere approvati dal Consiglio Nazionale.*
2. *I Settori di Attività propongono alla Direzione del rispettivo livello: l'istituzione del proprio organigramma tecnico e specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva; l'attribuzione e la perdita delle qualifiche tecniche specifiche relative alle attività da esse organizzate.*

Formazione

Regolamento Nazionale - Articolo 59 - Finalità ed Obiettivi

1. *Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l'UISP organizza e gestisce la formazione dei/delle propri/e soci/socie.*
2. *L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento Formazione approvato dal Consiglio Nazionale.*
3. *Le attività esercitate di cui all'art.2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, educatrici, tecnici, insegnanti, operatori, operatrici, formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente.*

Regolamento Nazionale - Articolo 13 – I Regolamenti

1. *Il Consiglio Nazionale al fine di dare piena attuazione e disciplinare le previsioni statutarie e regolamentari approva:*
 - a) *Il Regolamento di comunicazione e di identità visiva UISP;*
 - b) *Il Regolamento Formazione UISP;*
 - c) *Il Regolamento Amministrativo Gestionale UISP.*

Fonti normative

Sono fonti normative in ordine di importanza:

- a) *Statuto UISP;*
- b) *Regolamento Nazionale UISP;*
- c) *Codice etico UISP;*
- d) *Regolamento di comunicazione e di identità visiva UISP;*
- e) *Regolamento Formazione UISP;*
- f) *Regolamento Amministrativo Gestionale UISP;*
- g) *Atti e disposizioni UISP Nazionale;*
- h) *Carta dei principi;*
- i) *Regolamento organico;*
- j) *Regolamenti attività, formazione e disciplina;*
- k) *Regole di gioco/disciplina;*
- l) *Disposizioni Settore di Attività Nazionale;*
- m) *Disposizioni dei Settori di Attività Regionali;*
- n) *Disposizioni dei Settori di Attività Territoriali.*

CARTA DEI PRINCIPI

Principi a fondamento dei diritti e dei doveri delle associazioni e dei soci

- a) **Principio della personalità:** l'attività svolta dall'UISP valorizza l'individuo con la sua personalità, ponendolo al centro degli interessi e rifuggendo da modelli che lo sacrificino alla ricerca esasperata del risultato e del protagonismo.
- b) **Principio della partecipazione all'attività:** il Socio deve essere messo nelle condizioni di svolgere l'attività nella maniera più libera possibile. È pertanto vietata ogni previsione che consenta alle Associazioni di limitare la circolazione dei Soci, se non per quanto previsto dal Regolamento attività.
- c) **Principio di no profit:** qualsiasi iniziativa e prestazione all'interno dell'attività sportiva non può perseguire in alcuna maniera, né diretta né indiretta, finalità lucrative o qualsivoglia profitto.
- d) **Principio di solidarietà:** i Soci devono svolgere la propria attività e promuovere iniziative tendenti a favorire la socializzazione, l'integrazione e l'aggregazione tra soggetti diversi, combattendo ogni forma di emarginazione e razzismo.
- e) **Principio di lealtà:** ogni Socio deve sempre comportarsi con correttezza e lealtà, evitando qualsiasi atto teso a raggiungere un vantaggio ingiusto o a provocare danno alla salute altrui. Deve quindi essere rifiutata e prevenuta qualsiasi forma di violenza fisica o morale.

Principi organizzativi

- a) **Principio di associazionismo:** qualsiasi funzione deve essere ricoperta esclusivamente da Soci.
- b) **Principio di pari opportunità:** l'UISP persegue la rappresentanza paritaria dei generi e assicura ai rappresentanti dei Soci collettivi e individuali, senza discriminazioni, la possibilità di accesso a tutti gli organi e incarichi statutari e organizzativi.
- c) **Principio di pari rappresentanza:** deve essere valorizzata la capacità rappresentativa del territorio, contemperando con tale aspetto quello meramente proporzionale.
- d) **Principio di territorialità:** la UISP promuove e organizza le proprie attività sul territorio nel rispetto degli ambiti territoriali previsti dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale, dalle delibere del Consiglio Nazionale UISP.
- e) **Principio di flessibilità:** l'organizzazione tecnica deve sviluppare strumenti tecnico-organizzativi che consentano la possibilità di fare attività, privilegiando lo sviluppo di forme innovative.
- f) **Principio di autonomia normativa:** al territorio è riconosciuta autonomia normativa allo scopo di valorizzare le peculiari esigenze del territorio stesso. È comunque vietata ogni deroga ai principi dello Statuto e del Regolamento Nazionale UISP, della presente Carta nonché alle norme contenute nel Regolamento Tecnico Nazionale (fatto salvo quelle derogabili).
La norma contraria a tali principi è illegittima e pertanto affetta da nullità assoluta; essa è quindi disapplicabile con effetto immediato e non retroattivo.
- g) **Principio di certezza:** le attività a tutti i livelli devono svolgersi nell'applicazione certa dei Regolamenti e delle norme in genere. Pertanto l'esercizio della facoltà di deroga non deve mai determinare una situazione di incertezza sulle norme da adottare o sulle procedure di applicazione delle stesse, né deve determinare lacune o vuoti normativi o situazioni incompatibili rispetto alla Normativa.
- h) **Principio di conoscibilità:** tutti gli Associati devono essere messi nelle condizioni di conoscere tempestivamente la normativa in vigore.

Principi dell'attività

- a) **Principio di tutela del diritto alla salute:** tutti i Soci che partecipano alle attività, devono concorrere a sviluppare forme di adeguata informazione e controllo sul diritto alla salute, con particolare riferimento all'uso di sostanze dopanti.
- b) **Principio di promozione sportiva:** l'organizzazione dell'attività deve promuovere e favorire lo svolgimento di qualsiasi attività, compreso le attività innovative, riconoscendo a ognuna pari dignità nello svolgimento della pratica in ottemperanza con la carta UISP dei diritti delle donne. Assume nei confronti dei minori i contenuti della policy UISP. Deve porsi particolare attenzione alle esigenze e alle peculiarità delle fasce di popolazione che

- presentano marginalità sociale.
- c) **Principio di premialità:** deve favorirsi l'introduzione di previsioni premiali in iniziative particolarmente rilevanti per il conseguimento delle finalità sociali, quali: lotta alla violenza fisica o morale, integrazione di soggetti deboli e/o emarginati, sviluppo di scambi di conoscenze e culture diverse, ciò anche con la collaborazione di altre organizzazioni con le quali l'UISP ha sottoscritto protocolli di accordo nazionali.
 - d) **Principio di diversificazione:** l'attività deve essere diversificata per rispondere alle varie domande. A tal fine le attività devono essere rese flessibili per assicurare una efficace risposta alle diverse esigenze.
 - e) **Principio di omogeneità:** l'attività è normata dal Regolamento di Gioco/Disciplina che non può essere modificato per non snaturare l'attività stessa.
 - e) **Principio di formazione:** la UISP deve favorire in ogni modo corsi volti alla formazione delle figure previste dal regolamento nazionale Formazione.

Rapporti tra i settori dei Settori di attività

- a) **Principio di collaborazione:** gli incarichi all'interno dei Settori di Attività dovranno essere improntati a criteri di reciproca collaborazione e imparzialità. Ogni Settore del Settore di Attività deve lavorare di concerto con gli altri, allo scopo di favorire lo sviluppo, in ogni sua forma, dei principi contenuti nella presente Carta. In tale ottica è necessario prevedere strumenti tendenti a garantire il più possibile il regolare andamento delle attività e delle manifestazioni.

Principi della giustizia disciplinare

- a) **Principio di autonomia e indipendenza:** è garantita l'autonomia assoluta degli Organi disciplinari, al fine di consentire che siano emesse decisioni conformi alle previsioni normative.
- b) **Principio di esclusività della giurisdizione:** spetta agli Organi disciplinari il potere di giudicare, in ogni grado di giudizio, sugli illeciti disciplinari e di applicare le sanzioni previste.
- c) **Principio di diritto alla difesa:** a ogni Socio deve essere garantita la possibilità di difesa in tutti i gradi di giudizio previsti, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa. E' comunque sempre ammesso ricorso all'Organo giudicante di livello superiore per le sanzioni a tempo (uguali o maggiori di 30 giorni di squalifica) e/o per illecito sportivo.
- d) **Principio di efficienza:** l'organizzazione giurisdizionale deve sviluppare meccanismi e forme di giudizio caratterizzati dalla tecnicità e dalla rapidità, pertanto i componenti degli Organi giudicanti devono necessariamente essere scelti nel rispetto di criteri oggettivi. È da favorire la circolazione dei Giudici in più ambiti territoriali.
- e) **Principio di incompatibilità:** il Giudice non può appartenere contemporaneamente ai diversi gradi di giudizio. È sempre esclusa, in sede di impugnazione, la partecipazione al giudizio - sotto qualsiasi veste - del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

REGOLAMENTO ORGANICO

Definizione del Regolamento organico

Il Regolamento organico è la sintesi del funzionamento del Settore di Attività (di seguito denominata anche UISP SdA Atletica leggera) dei suoi Componenti e dell'Organigramma della stessa, dei compiti e delle forme d'esercizio di questi ultimi.

Organizzazione

La UISP organizza attività di Atletica leggera attraverso lo specifico Settore di Attività, secondo la seguente articolazione: territoriale, regionale e nazionale.

L'attivazione, una volta istituito il SdA nazionale, di un Settore di Attività di livello territoriale o regionale è deliberata dal Consiglio UISP del rispettivo livello, in conformità con lo Statuto e il Regolamento Nazionale UISP.

Funzionamento

Il Settore di Attività UISP Atletica leggera è composto a tutti i livelli da:

- Responsabile, nominato dal Consiglio del rispettivo livello;
- Componenti (da 3 a 20 a seconda insediamento associativo), nominati dal Consiglio del rispettivo livello;
- Organigramma Tecnico, nominato dalla Direzione del rispettivo livello, è composto dai Responsabili e componenti/referenti dei seguenti settori:
 - ATTIVITÀ
 - Settore Atletica (Pista) (vedi cod. attività 01A)

- Settore Atletica leggera Corsa su strada (*vedi cod. attività 01B*)
- Settore Atletica leggera Trail Running (*vedi cod. attività 01E*)
- Settore Nordic e Fit Walking (*vedi cod. attività 01C*)
- Settore Tecnico Arbitrale
- INNOVAZIONE E SVILUPPO
- FORMAZIONE E RICERCA
- COMUNICAZIONE
- COMMISSIONI DISCIPLINARI
 - Giudice/commissione disciplinare primo grado
 - Commissione disciplinare secondo grado.

Incompatibilità

La carica, nell'ambito UISP, di Presidente Nazionale, Regionale, Territoriale, o di Responsabile di Settore di attività a tutti i livelli è incompatibile con qualsiasi altra Presidenza o Responsabilità di Settore di attività. La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica UISP. L'incarico di componente la Commissione disciplinare è incompatibile con l'appartenenza agli organismi dirigenti a pari livello e con altri incarichi nei Settori di Attività a tutti i livelli.

Componenti del Settore di Attività

I Componenti della UISP SdA Atletica leggera a tutti i livelli sono nominati dal competente Consiglio UISP. Questi sono convocati dal Responsabile del Settore di Attività per le decisioni in materia di:

- a) formulazione dei programmi e proposte di attività e di formazione;
- b) svolgimento attività e formazione;
- c) individuazione delle figure soggette a formazione;
- d) elaborazione, ogni anno, del programma di attività e del relativo budget della successiva stagione sportiva da sottoporre all'approvazione della Direzione competente;
- e) tenuta del libro dei verbali delle decisioni assunte nelle riunioni;
- f) formulazione proposta Regolamento Tecnico Nazionale;

Le decisioni e proposte dei componenti del Settore di Attività sono assunte a maggioranza semplice e sono valide indipendentemente dal numero dei/delle presenti.

La convocazione delle riunioni dei Settori di Attività contenente l'ordine del giorno va effettuata con almeno 7 giorni di anticipo, o 3 giorni in caso di urgenza, e inviata anche alla Direzione UISP del livello competente che potrà essere presente alla riunione, attraverso un/una proprio/a rappresentante.

Responsabile del Settore di Attività

Il Responsabile del Settore di Attività è nominato dal Consiglio del rispettivo livello e può essere revocato dallo stesso, come previsto dallo Statuto e Regolamento Nazionale UISP.

È responsabile del regolare funzionamento del Settore e dei relativi Settori.

Ha il compito di:

- i. rappresentare il Settore di Attività;
- ii. presentare, annualmente, ai componenti il SdA il programma di attività e il relativo budget;
- iii. proporre ai componenti del Settore di Attività i nominativi dei Responsabili di settore.
- iv. convocare e coordinare i componenti del SdA e di coordinare il proprio organigramma

Settori del Settore di Attività

I Responsabili e i componenti/referenti di settore hanno il compito di organizzare l'attività e di promuovere la formazione delle figure tecniche.

Definizione di Settore

I Settori sono i rami organizzativi dei Settori di Attività a tutti i livelli e si dividono in: attività, settore tecnico arbitrale, innovazione e sviluppo, formazione e ricerca, disciplina.

Settore attività

Il Settore attività ha il compito di curare la gestione dell'attività.

Il Settore attività è composto dai Responsabili e da vari Gruppi di lavoro.

Settore arbitrale

Il Settore arbitrale ha il compito di curare l'attività arbitrale.

Il Settore arbitrale è composto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro, dal Designatore Arbitrale, giudici, arbitri, assistenti arbitrali., giurie, etc.

Settore innovazione e sviluppo

Il Settore innovazione e sviluppo ha il compito di curare i nuovi progetti e le nuove forme di attività.
Il Settore innovazione e sviluppo è composto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro.

Settore formazione e ricerca

Il Settore formazione e ricerca ha il compito di promuovere la formazione delle figure tecniche e la ricerca.
Il Settore formazione e ricerca è composto dai Responsabili e dai gruppi di lavoro.

Settore comunicazione

Il Settore comunicazione ha il compito di curare la comunicazione
Il Settore comunicazione è composto dal Responsabile e dal gruppo di lavoro.

Settore disciplinare

Il Settore disciplinare ha il compito di curare l'attività disciplinare

Il Settore disciplinare è composto da:

- Responsabile e dal gruppo di lavoro.
- Giudice/commissione disciplinare primo grado
- Commissione disciplinare secondo grado

REGOLAMENTO ATTIVITÀ

La stagione sportiva

La stagione sportiva ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto successivo.

Classificazione dell'attività

La UISP organizza, attraverso il proprio Settore di Attività anche in collaborazione con le proprie affiliate, attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età:

- nella sua dimensione dello sport per tutti e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale;
- non agonistica/non competitiva, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva;
- promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive;
- agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale, nel rispetto di quanto sancito dai Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali o delle Discipline Sportive Associate, con le quali stipula appositi protocolli e convenzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Coni-Eps;

a) Per le attività agonistiche/competitive o non agonistiche/non competitive sono previste le seguenti categorie:

- Primi Passi	Anni 6/7	- Seniores D-35	Anni 35/39
- Pulcini	Anni 8/9	- Seniores E-40	Anni 40/44
- Esordienti	Anni 10/11	- Seniores F-45	Anni 45/49
- Ragazzi "A"	Anni 12	- Veterani G-50	Anni 50/54
- Ragazzi "B"	Anni 13	- Veterani H-55	Anni 55/59
- Cadetti	Anni 14/15	- Veterani I-60	Anni 60-64
- Allievi	Anni 16/17	- Veterani L-65	Anni 65/69
- Juniores	Anni 18/19	- Veterani M-70	Anni 70/74
- Seniores A-20	Anni 20/24	- Veterani N-75	Anni 75/79
- Seniores B-25	Anni 25/29	- Veterani O-80	Anni 80 e oltre
- Seniores C-30	Anni 30/34		

Per le attività competitive l'età minima è di 12 anni.

b) Sono previste le seguenti discipline:

- *ATLETICA LEGGERA*
- *ATLETICA LEGGERA CORSA SU STRADA*
- *ATLETICA LEGGERA TRAIL RUNNING*
- *NORDIC E FITWALKING*

c) Per il solo ambito non agonistico/non competitivo, i soggetti di un sesso possono partecipare ad attività rivolta a soggetti dell'altro sesso, purché in regola con le età previste per le diverse categorie.

Adesione all' UISP

Le persone fisiche e le Associazioni e Società sportive che intendono partecipare alle attività organizzate dall'UISP devono, salvo accordi/convenzioni nazionali, aderire all'UISP secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale UISP, dalle norme sul tesseramento.

L'adesione all'UISP ha validità fino al termine dell'anno sociale e implica l'accettazione delle finalità, dei

principi e delle regole sanciti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale UISP e/o deliberate dagli Organismi dirigenti.

Tutela sanitaria

La partecipazione alle attività è consentita nel rispetto delle norme sulla Tutela Sanitaria approvate dal Consiglio Nazionale UISP.

Denuncia-querela proposta da un Socio UISP nei confronti di altro Socio UISP

I Soci UISP che intendano proporre alla competente Autorità giudiziaria atto di denuncia-querela nei confronti di altro Socio UISP per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'Associazione devono, prima, aver espletato tutti i gradi della giustizia endo-associativa.

Rapporti tra i vari livelli

Nella stesura dei Calendari i livelli inferiori devono tener conto della compatibilità/ concertazione con i calendari dei livelli superiori.

Nell'organizzazione delle Attività il livello superiore deve tener conto del rapporto con il livello inferiore competente per territorio.

Norme di partecipazione

Fermo restando il diritto di partecipazione alle attività sportive dei tesserati delle FSN/DSA tesserati UISP, le norme di partecipazione devono prevedere indicazioni riguardo l'impiego degli stessi nel rispetto delle norme Coni e delle specifiche Convenzioni.

Partecipazione

E' consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con le norme del Tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale UISP, con le norme sulla tutela sanitaria e assicurative e dalle norme previste dalle specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Calendario ufficiale

Le manifestazioni organizzate e riconosciute dall'UISP sono inserite nel calendario ufficiale del SdA e nella specifica piattaforma web UISP-Coni a tutti i livelli.

Campionati

Sono classificati Campionati (Nazionali, Regionali e Territoriali) le manifestazioni sportive competitive di Atletica leggera su Pista, Corsa Campestre, Corsa su Strada, Mezza Maratona, Maratona, Gran Fondo, Corsa in Salita, Corsa in Montagna, Trail Running. I Campionati possono essere di livello nazionale, regionale e territoriale e possono articolarsi su più appuntamenti e non necessariamente svolgersi in unica prova.

Manifestazioni

Sono classificate Manifestazioni le attività riferite alle discipline previste dal presente Regolamento (Pista, Corsa su strada, Trail Running, Nordic e Fit walking).

Sono titolati all'organizzazione delle manifestazioni di cui sopra:

- la UISP SdA Atletica leggera UISP Nazionale, Regionale e Territoriale;
- i Comitati Nazionale, Regionale e Territoriale dell'UISP;
- le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche regolarmente affiliate all'UISP per l'anno corrente preventivamente autorizzate dal livello Uisp competente.

Nessuna persona fisica ne soggetti diversi da quelli sopraindicati possono assumere la titolarità e l'organizzazione di tali manifestazioni.

Regolamentazione delle manifestazioni sportive

Tutte le modalità di svolgimento delle manifestazioni sopra descritte, a qualsiasi livello, devono essere indicate nelle Norme di partecipazione.

Autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni

Tutte le manifestazioni sportive di cui sopra devono essere autorizzate dall'articolazione territoriale UISP di pari livello, sentito il parere tecnico del Responsabile del SdA del livello stesso che, se previsto, può rilasciare il certificato di Omologazione.

Giudice

Le manifestazioni ufficiali promosse o organizzate dalla UISP SdA Atletica leggera devono essere dirette da uno o più Giudici a seconda della complessità della manifestazione e a insindacabile giudizio del designatore. I Giudici hanno il compito e il dovere di presentarsi presso la sede della manifestazione in tempo utile per l'esecuzione delle formalità previste prima dell'inizio della stessa; dirigere le gare in base alla Normativa generale e al Regolamento Atletica leggera UISP; redigere il referto di gara in modo completo, veridico e

leggibile. È obbligatoria, per tutti i Giudici, la divisa predisposta dalla UISP SdA Atletica leggera. L'abilitazione a svolgere attività a livelli territoriale, regionale e nazionale è determinata dal riconoscimento di effettive capacità tecniche e comportamentali dimostrate durante la stagione sportiva. I Giudici devono essere in regola con le norme di tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale UISP, in assenza è loro vietato svolgere attività nell'ambito della UISP SdA Atletica leggera. I Giudici possono svolgere anche attività competitiva, tecnica, dirigenziale, presso Associazioni di atletica leggera affiliate all'UISP se in possesso di regolare tesseramento per le medesime, di apposita certificazione medica e in accordo con la UISP SdA Atletica leggera UISP e il designatore. Qualora un Giudice intenda dirigere gare non organizzate dalla UISP SdA Atletica leggera deve ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Giudici del Settore di Attività di competenza, pena la sospensione dall'incarico per un periodo compreso tra 1 e 6 mesi. Ogni Giudice in attività può richiedere, per iscritto, il congedo temporaneo al Coordinatore del Settore territorialmente competente. Il diniego deve obbligatoriamente essere motivato in forma scritta e ricettizia.

Designatore arbitrale

Il Designatore arbitrale ha il compito di scegliere i Giudici incaricati di dirigere i Campionati e le Manifestazioni ufficiali promosse o organizzate dalla UISP SdA Atletica leggera.

Caratteristiche dell'impianto sportivo

Il campo di gara dell'atletica leggera è, per antonomasia, la pista, ma nel corso degli anni e con l'introduzione di nuove discipline, ha assunto sempre maggiore importanza l'attività cosiddetta "NO STADIA", quella che si sviluppa in location di ogni genere: piazze, quartieri, parchi, spiagge, sentieri di collina o montagna, campagne.

La UISP ha, storicamente ideato e sviluppato la gran parte delle proprie attività di atletica leggera in questi ambiti più destrutturati ed in grado di trasmettere al meglio i contenuti e gli ideali dello sport per tutti.

La pista è ritenuta comunque elemento fondamentale, in special modo per quanto riguarda la promozione dell'atletica leggera e dei suoi contenuti educativi e formativi nei confronti della fascia di età giovanile.

La pista

La pista di atletica leggera "outdoor" è il luogo in cui si svolgono le gare di corsa di velocità, di mezzofondo, fondo, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, salto con l'asta, getto del peso, lancio del giavellotto, lancio del disco, lancio del martello, marcia e corsa a ostacoli.

Il materiale usato per il manto che costituisce la pista deve essere, secondo le normative IAAF, qualunque superficie che possa accettare i chiodi delle scarpette di gara. Il materiale con cui sono fatte la maggior parte delle piste di atletica leggera è il tartan.

Le piste outdoor sono gli impianti più comuni in Italia. Hanno un numero di corsie che varia, di norma, da 6 a 8. La lunghezza della corsia più interna è di 400 m e tutte le corsie sono larghe 122 cm, con linee bianche che dividono una corsia dall'altra di larghezza pari a 5 cm. Le corsie sono numerate in progressione crescente dall'interno verso l'esterno, mentre il senso di corsa è quello antiorario. La pista è formata da due rettilinei paralleli e da due curve aventi raggio uguale. In genere le curve sono più lunghe dei rettilinei per far sì che un più ampio raggio di curvatura permetta una migliore percorrenza della curva stessa. La linea di partenza e la linea di arrivo di una corsa sono indicate tramite una linea bianca larga 5 cm, perpendicolare alle corsie. La linea di partenza delle corse che si disputano interamente in corsia, ovvero delle gare fino ai 400 m (più gli 800 m che si corrono parzialmente in corsia), deve essere sfalsata in modo tale che tutti i concorrenti possano partire alla medesima distanza dalla linea di arrivo.

Esistono anche piste outdoor di dimensioni ridotte, con anello di lunghezza variabile tra 200 e 250 metri, per lo più dedicate alle attività promozionali a carattere giovanile e scolastico.

Oltre alla pista utilizzata per le gare di corsa, gli impianti devono comprendere anche una o più pedane per i salti in estensione, i salti in elevazione, il lancio del giavellotto, il getto del peso, il lancio del disco e del martello. Tutti i lanci, generalmente, vengono effettuati verso l'interno del campo gara, il cui fondo è costituito da manto erboso.

- Le piste indoor sono simili a quelle outdoor per qualità e tipologia dei materiali utilizzati ma si differenziano rispetto alle piste outdoor in quanto sono realizzate in strutture completamente chiuse e coperte, la lunghezza della pista è di 200 m e le due curve, anziché essere in piano, sono a parabola, per garantire il miglior assetto di corsa in considerazione del raggio di curvatura ridotto; all'interno dell'anello della pista è presente un rettilineo per le gare di velocità piana e ad ostacoli, avente un numero di corsie che va da 6 a 8 e lungo in genere 60 m. La struttura può essere dotata di pedane per i salti in estensione e in elevazione e per il getto del peso.

Norme di partecipazione

a) Le Norme di partecipazione sono le disposizioni che disciplinano e regolano le singole manifestazioni, circuiti o campionati. Le stesse devono essere elaborate da un gruppo di lavoro che deve valutare la loro compatibilità con le altre dell'ordinamento.

b) I Settori di Attività devono dare ampia diffusione alle Norme di partecipazione attraverso apposito

Comunicato ufficiale da trasmettere alle associazioni affiliate e da pubblicare sul sito istituzionale. Per l'attività ufficiale dell'ambito competitivo, i Settori di Attività sotto indicati devono emanare le Norme di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- I) Settore di Attività Atletica leggera nazionale entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente;
- II) Settore di Attività Atletica leggera regionali non oltre il 15 novembre dell'anno precedente;
- III) Settore di Attività Atletica leggera territoriali non oltre il 30 novembre dell'anno precedente.

I termini sopra indicati possono essere derogati/posticipati solo in presenza di particolari e giustificati motivi, previa autorizzazione del Settore di Attività di livello superiore.

Calendario delle gare

I Settori di Attività Atletica leggera devono emanare l'intero calendario ufficiale delle manifestazioni non stadia inclusi i relativi campionati, prima dell'inizio della relativa stagione e provvedere a trasmetterlo nel rispetto di quanto indicato dalla Convenzione UISP-FIDAL

Le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse anche alla UISP SdA Atletica leggera dei livelli superiori.

Mancata disputa della manifestazione per causa di forza maggiore

Le manifestazioni di atletica leggera, con particolare riferimento a quelle No Stadia, si svolgono generalmente con qualsiasi condizione meteorologica. E' buona norma, valutare caso per caso i rischi derivanti da condizioni meteo avverse, seppure non estreme, tali comunque da mettere in pericolo i concorrenti e procurare danno. Solo nei casi previsti dal sistema di allerta meteo nazionale e regionale (es.: allerta rosso) le manifestazioni devono essere obbligatoriamente rinviate.

In tal caso l'organizzatore, (Comitato Uisp oppure Associazione o Società sportiva affiliata) di concerto con il SdA di riferimento e presa visione del calendario ufficiale della stagione sportiva, individuerà la possibile data del recupero.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Titolo I

DOVERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI

1. Derogabilità delle norme del presente Regolamento

Quanto contenuto nel Regolamento di disciplina non può essere derogato, se non nei limiti e nei casi previsti dal medesimo Regolamento.

I Settori di attività Atletica leggera devono espressamente prevedere, nelle Norme di partecipazione, le deroghe al presente Regolamento e ciò a pena di nullità.

Le deroghe possono essere emesse nel rispetto della Carta dei Principi e fatte salve quelle norme espressamente dichiarate inderogabili. Le norme derogatorie possono essere sempre sottoposte, da chi vi ha interesse, al giudizio di legittimità operato dalla sola Commissione Disciplina di 2° grado (*art.80 RD*).

Le eventuali deroghe devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale emesso dal Settore di Attività che le ha deliberate, a pena di nullità.

2. Doveri e obblighi regolamentari

a) Le Associazioni affiliate e i Soci hanno il dovere dell'osservanza delle fonti normative previste dall'articolo 7 della Carta dei Principi, nonché di mantenere sempre un comportamento leale e corretto nell'esercizio dell'attività nel rispetto dei principi contenuti nella predetta Carta.

b) Alle Associazioni e ai Soci che non si attengono ai doveri e agli obblighi derivanti da tali fonti normative sono applicate sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e alla gravità dell'illecito o dell'inadempimento.

c) È onere di ogni Socio attivarsi per prendere conoscenza delle predette fonti. La loro ignoranza non può essere invocata a propria scusante (*art.6 RD*).

3. Responsabilità disciplinari delle Associazioni

Le Associazioni rispondono disciplinarmente, a titolo di responsabilità oggettiva, per i comportamenti, anche omissivi, dei propri Soci e sostenitori, salvo che non dimostrino di aver agito con la massima diligenza per prevenire e/o evitare i fatti illeciti o che il fatto sia imputabile a causa di forza maggiore (*art.7 RD*).

4. Responsabilità disciplinari del Socio

Il Socio che si renda responsabile di atti illeciti in occasione di manifestazioni sportive o in relazione ad attività svolta dalla UISP SdA Atletica leggera è soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal presente Regolamento.

5. Responsabilità del Socio per atto volontario o per colpa

Il Socio risponde sempre disciplinarmente qualora l'atto illecito sia commesso volontariamente.

Solamente nei casi in cui ciò sia espressamente previsto, il Socio risponde disciplinarmente del fatto illecito anche a titolo di colpa, salvo che il fatto non sia dovuto a causa di forza maggiore (*art. 7 RD*).

6. Definizione di colpa

Per colpa si intende una mancanza di diligenza o di prudenza o di conoscenza delle norme.

7. Definizione di causa di forza maggiore

Si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile e non evitabile, esterno alla volontà del responsabile.

8. Definizione di partecipazione alla gara e di situazione estranea all'attività

Si intende partecipazione alla gara il prendere parte a gare come atleta, anche per un solo secondo.

Si intende situazione estranea alla gara quella in cui l'atto illecito non è commesso per trarre un vantaggio sportivo o quella non attinente alla gara stessa, come quando gli atti siano commessi nei confronti di Dirigenti UISP, Giudici e Ufficiali di gara.

Titolo II

ILLECITI E SANZIONI

CAPO I – ILLECITI

Sezione I

TIPI DI ILLECITI

9. Illecito disciplinare

Per illecito disciplinare s'intende qualsiasi comportamento, anche omissivo, volto volontariamente o colposamente - in tale caso solo se espressamente previsto - a eludere i precetti contenuti nella Normativa generale e in ogni altra disposizione emanata dai Settori di Attività competenti, sia nelle fasi dell'attività sportiva sia in quelle a essa collegate.

L'elenco degli illeciti disciplinari contenuti nel presente Regolamento non è tassativo; l'individuazione di illeciti non contenuti nel richiamato elenco deve comportare una violazione della Carta dei Principi.

10. Nuova fattispecie individuata dalle UISP SdA Atletica leggera territoriali o regionali

In applicazione di quanto previsto nel precedente articolo, i Settori di Attività Atletica leggera UISP territoriali o regionali possono prevedere nuove fattispecie o escluderne altre rispetto a quelle elencate nella successiva Sezione e nel Titolo IV del presente Regolamento, purché la previsione o l'esclusione non sia in violazione della Carta dei Principi. Avverso tali violazioni è sempre ammesso il ricorso ai sensi degli articoli 1 e 80 RD.

11. Sanzione da prevedere per la nuova fattispecie

Nel caso regolato dal precedente articolo la sanzione da prevedere deve essere scelta secondo i criteri di cui all'articolo 31 RD.

Sezione II

ELENCO E DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI

12. Violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività

Le violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento dell'attività costituiscono illecito disciplinare se espressamente sanzionate nel Titolo V del presente Regolamento.

13. Protesta o/e comportamento irrispettoso

Costituisce protesta o/e comportamento irrispettoso qualsiasi gesto o espressione che ecceda i limiti dell'educazione per i propri contenuti o per la sua reiterazione (artt.192 e 193 RD).

14. Offesa, ingiuria

Costituisce offesa ogni comportamento, gesto o espressione tendente a ledere la dignità e il decoro del destinatario dello stesso; l'ingiuria costituisce forma di offesa grave (artt.192 e 193 RD).

15. Discriminazioni

Costituisce discriminazione ogni comportamento, gesto o espressione tendente a non riconoscere i diritti di determinati soggetti con particolare attenzione a quelle di carattere razziale, etnico e di genere. (artt.192 e 193 RD).

16. Minaccia

Costituisce minaccia qualsiasi comportamento, gesto o espressione tendente a incutere nel destinatario un

ingiusto timore o a condizionarne illegittimamente l'attività (artt.192 e 193 RD).

17. Scorrettezza

Costituisce scorrettezza qualsiasi intervento commesso in violazione delle regole e del principio di lealtà sportiva che non sia configurabile come atto di violenza (artt. 92 e 93 RD).

18. Atto di violenza

Costituisce atto di violenza ogni comportamento volontario unicamente tendente a colpire e/o a ledere l'integrità fisica di altro soggetto (artt. 92 e 93 RD).

19. Istigazione

Costituisce istigazione qualsiasi comportamento tendente a determinare altro soggetto al compimento di un atto illecito.

Il responsabile è punito con la stessa sanzione disciplinare prevista per il fatto illecito oggetto d'istigazione, che può essere diminuita fino alla metà.

20. Illecito sportivo

Costituisce fattispecie particolare dell'illecito disciplinare il cosiddetto illecito sportivo di cui rispondono le Associazioni e/o i Tesserati che:

- a) compiano o consentano il compimento di atti diretti a inficiare la regolarità o alterare lo svolgimento o il risultato di una o più manifestazioni; (artt. 92 RD)
- b) inducano o tentino di indurre gli Ufficiali di gara ad alterare il contenuto del loro referto o compiano atti diretti ad alterare il regolare funzionamento della giustizia sportiva. (artt. 92 RD)

21. Omessa segnalazione dell'illecito sportivo

Le Associazioni e/o i Tesserati hanno il dovere, in presenza di fatti illeciti previsti dal precedente articolo, di segnalare con tempestività, alla UISP SdA Atletica leggera competente, quanto a loro conoscenza. L'omessa denuncia, qualora non raffiguri di per sé partecipazione all'illecito, è punita con la sanzione prevista dagli articoli 92 RD, mentre la denuncia di fatti o atti costituenti la fattispecie di illecito sportivo che dovesse risultare palesemente infondata comporta la stessa sanzione prevista per l'omessa denuncia.

CAPO II – SANZIONI

Sezione I

CARATTERISTICHE DELLE SANZIONI

22. Concetto di sanzione

Per sanzione si intende la punizione erogata, dal competente Organo disciplinare, a seguito del compimento di illeciti disciplinari tenuti da Associazioni o da Tesserati e/o a essi attribuibili (art. 44 RD).

23. Tipicità della sanzione

Le sanzioni applicabili sono solamente quelle previste dall'elenco contenuto nel Titolo V del presente Regolamento. Ogni sanzione elencata in tale Titolo prevede un minimo e un massimo di pena.

24. Attenuanti

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze attenuanti:

- a) essersi subito attivato per **ovviare** al proprio comportamento illecito;
- b) aver agito a seguito di **provocazione**, purché in maniera **proporzionata** alla stessa;
- c) aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di **concitazione da fatto altrui**.

Non può essere mai considerato "provocazione" o "fatto altrui" qualsivoglia provvedimento assunto da parte degli Ufficiali di gara.

25. Tentativo di illecito

Si intende tentativo di illecito ogni comportamento idoneo e indirizzato a commettere un atto illecito senza che questo sia portato a compimento.

In tal caso la pena base deve essere ridotta della metà, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 29 RD.

26. Aggravanti semplici

Ai fini della valutazione della pena sono da considerarsi circostanze aggravanti:

- a) aver commesso l'atto illecito ricoprendo le funzioni di **Dirigente**;
- b) aver commesso l'atto illecito con **recidiva**. Per recidiva si intende il compimento di più atti illeciti nel corso della medesima stagione;

- c) aver commesso l'atto illecito dal quale derivino **gravi danni** alla **salute** altrui;
- d) aver tenuto **comportamenti gravemente volgari** nel compimento dell'atto illecito;
- e) aver commesso l'atto illecito in **concorso** con una o più persone;
- f) aver posto in essere comportamenti idonei ad **aggravare** le conseguenze dannose di un atto illecito;
- g) aver compiuto l'atto illecito per motivi fortemente in contrasto alla **Carta dei Principi**, quali, per esempio, motivi razzistici, discriminatori, contrari ai principi di solidarietà, antisportivi eccetera.

27. Aggravante speciale

Costituisce aggravante speciale aver commesso l'atto illecito ai danni di **Ufficiali di gara**, di un **Dirigente UISP** o di un **Giudice**.

28. Criteri di applicazione della sanzione

La **sanzione** deve essere graduata, tra il minimo e il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo presente la gravità del fatto.

La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto alla Carta dei Principi.

Quantificata così la sanzione base, devono operarsi una diminuzione o un aumento della stessa tenendo in considerazione l'eventuale ricorrere di circostanze attenuanti (*art. 24 RD*) o rispettivamente di aggravanti (*artt.26 e 27 RD*).

29. Riduzione e aumento di pena base per l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti

- a) L'applicazione di una attenuante comporta la diminuzione fino a un terzo della pena base, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 gara di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Il ricorrere di una aggravante semplice comporta l'aumento sino al doppio della pena base, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- c) Nel caso ricorrano più circostanze attenuanti, la pena base può essere ridotta più volte, comunque non oltre la metà del minimo edittale previsto e in ogni caso non meno di 1 gara di squalifica o € 10,00 di sanzione pecuniaria.
- d) Nel caso ricorrano più circostanze aggravanti semplici, la pena base può essere aumentata più volte, comunque non oltre il doppio del massimo edittale e in ogni caso non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria. Salvo i casi di illeciti commessi con **recidiva** per i quali sia espressamente previsto un **aumento superiore al doppio** del massimo edittale o l'applicazione di **sanzioni di specie diversa**.
- e) Nel caso in cui ricorrano sia circostanze attenuanti sia aggravanti semplici, l'Organo giudicante deve procedere a una valutazione di equivalenza o di prevalenza delle une sulle altre.
- f) In caso di equivalenza, deve essere applicata la sanzione base individuata ai sensi dell'articolo 28 - commi I e II - RD.
- g) In caso di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti semplici, la pena base va ridotta secondo i criteri di cui alla lettera a).
- h) In caso di prevalenza delle circostanze aggravanti semplici sulle attenuanti, la pena base va aumentata secondo i criteri di cui alla lettera b).

30. Aumento di pena base per l'applicazione della circostanza aggravante speciale (art. 27 RD)

- a) Nel caso ricorra l'aggravante speciale prevista dall'articolo 27 RD la pena base deve essere obbligatoriamente aumentata in misura non inferiore al doppio e non superiore al triplo, ma non oltre 5 anni di squalifica o € 250,00 di sanzione pecuniaria.
- b) Tale circostanza aggravante speciale deve essere sempre considerata prevalente, salvo l'ipotesi di concorso con l'attenuante di cui all'art.24/b RD, quando la provocazione sia stata posta in essere dall'Arbitro (*art. 24, ultimo comma, RD*).

31. Criteri di applicazione delle sanzioni a fatti illeciti atipici

Per fatto illecito atipico si intende quello disciplinato dagli articoli 9, 10 e 11 RD.

Le sanzioni da applicarsi sia a carico dei Tesserati sia delle Associazioni devono essere individuate in stretta analogia, per caratteristica e indole, a quelle previste per fatti illeciti tipici.

Sezione II

DEFINIZIONI DELLE SANZIONI

32. Ammonizione

Costituisce ammonizione il provvedimento, avente natura di richiamo, notificato dal Giudice al Socio e adottato nei confronti di quest'ultimo dall'Organo disciplinare.

33. Censura

Costituisce censura il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti dell'Ufficiale di gara e avente natura di richiamo e/o diffida.

34. Penalizzazione nel punteggio o nella premiazione

Costituisce penalizzazione nel punteggio o nella premiazione il provvedimento adottato nei confronti delle Associazioni o dei Soci, volto a escludere dalla classifica o retrocedere nella medesima, i soggetti individuali e/o collettivi. Conseguenza del provvedimento l'esclusione totale o parziale dalle premiazioni individuali e a squadre.

35. Sanzione pecuniaria

Costituisce sanzione pecuniaria il provvedimento, di contenuto patrimoniale, adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni o dell'Ufficiale di gara.

L'ammontare della sanzione pecuniaria va da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 600,00. L'importo della sanzione deve essere incamerato dalla UISP SdA Atletica leggera organizzatrice della manifestazione in cui è stato commesso l'illecito.

Le UISP SdA Atletica leggera hanno facoltà di deroga nei limiti previsti dall'articolo 91 RD.

36. Sospensione cautelare

La sospensione cautelare è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare competente nei confronti di un Socio al quale sia contestato un atto di particolare gravità e nei cui confronti sia in corso un procedimento disciplinare.

Tale provvedimento deve essere adottato quando ritenuto assolutamente necessario e comporta la sospensione da ogni attività sino a revoca della sospensione stessa, che deve considerarsi tacitamente revocata trascorso il termine di giorni 30 da quello della pubblicazione della sanzione.

La sospensione deve essere sempre motivata e non è impugnabile.

37. Squalifica dalla manifestazione

La squalifica dalla manifestazione è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente, che comporta l'esclusione del medesimo dalla classifica finale della manifestazione.

38. Squalifica a tempo determinato

La squalifica è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti di un Atleta o di un Dirigente. La squalifica comporta la sospensione dall'attività e deve essere indicata a tempo determinato. Il periodo di squalifica va da un minimo di 4 mesi a un massimo di 3 anni.

39. Interdizione dall'attività

L'interdizione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti degli Ufficiali di gara. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Durante il periodo della interdizione il Socio è tenuto a non svolgere alcuna attività fino a quando non abbia scontato la sanzione, eccetto la partecipazione alle riunioni assembleari.

40. Esclusione dalla direzione di Finali organizzate dalla UISP SdA Atletica leggera

L'esclusione dalla direzione di Finali di manifestazioni organizzate dalla UISP SdA Atletica leggera è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare, per atti illeciti particolarmente gravi compiuti dagli Ufficiali di gara. Tale sanzione non può avere durata superiore a 2 anni.

41. Esclusione dalla manifestazione

L'esclusione dalla manifestazione è disposta dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni i cui Tesserati e/o loro stesse siano responsabili di gravi violazioni dei precetti contenuti nella Carta dei Principi o di inadempimenti pecuniari o degli altri casi espressamente previsti dalle fattispecie di cui al Titolo V del presente Regolamento.

42. Sospensione dall'attività

La sospensione dall'attività è il provvedimento adottato dall'Organo disciplinare nei confronti delle Associazioni. Tale sanzione è indicata a tempo determinato e non può essere mai superiore a 5 anni.

Sezione III

EFFICACIA DELLE SANZIONI

43. Ambito di efficacia delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono efficaci e devono essere scontate su tutto il territorio nazionale.

44. Esecuzione delle sanzioni

a) Tutte le decisioni disciplinari devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale, pena la loro nullità. Tutti i provvedimenti disciplinari si ritengono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale, se non resi noti precedentemente per iscritto dall'Organo disciplinare competente.

Le sanzioni che comportino squalifiche dei Tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato ufficiale. **È facoltà delle UISP SdA Atletica leggera di prevedere che le squalifiche siano efficaci dal giorno stesso di pubblicazione del Comunicato, purché di ciò sia data notizia sulle Norme di partecipazione.**

Le comunicazioni scritte (fax o e-mail) della UISP SdA Atletica leggera hanno efficacia immediata.

b) La UISP SdA Atletica leggera ha facoltà, all'inizio della stagione successiva, di pubblicare sul primo Comunicato ufficiale le sanzioni di squalifica ancora da scontare.

c) La presentazione del reclamo o del ricorso non sospende l'esecutività della sanzione disciplinare.

Titolo III

ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

CAPO I - AMBITI D'OPERATIVITÀ

45. Giurisdizione degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari della UISP SdA Atletica leggera hanno giurisdizione esclusiva su fatti rilevanti disciplinarmente, che si siano verificati in occasione di una manifestazione o a essa rapportati o riferibili in qualsiasi modo all'attività sportiva.

Dispongono in via esclusiva, nei confronti dei Soci collettivi o individuali, le sanzioni previste nel Titolo II, Capo II, Sezione II, RD.

Accertano il regolare andamento della manifestazione e dispongono in merito alla sua omologazione. Le decisioni degli Organi disciplinari devono essere adottate in assoluta indipendenza e autonomia di giudizio, rispetto agli altri Organi statutari della UISP SdA Atletica leggera.

46. Organi disciplinari

L'esercizio della giurisdizione si svolge in quattro gradi di giudizio. Gli Organi a ciò preposti sono:

- il Giudice disciplinare di primo grado;
- il Giudice d'appello di secondo grado – istituito esclusivamente a livello regionale;
- Il Giudice Sportivo Nazionale
- La Commissione disciplinare di 2° grado nazionale

Gli organismi giudicanti delle prime due istanze di giudizio possono essere a composizione monocratica o collegiale.

47. Competenza funzionale degli Organi disciplinari

Il **Giudice disciplinare di primo grado**, riconducibile alla figura del **Giudice di Gara** ha competenza su:

- illeciti disciplinari e applicazione delle relative sanzioni;
- omologazione delle gare;
- accertamento della posizione degli atleti che hanno preso parte alle manifestazioni;
- accertamento della regolarità del tesseramento;
- reclami presentati da Associazioni o Tesserati;
- istanza di rettifica per errore materiale (art. 76 RD).

Il **Giudice d'appello di secondo grado** è competente a decidere su:

- impugnazioni delle decisioni adottate in prima istanza;
- istanza di rettifica per errore materiale (art. 76 RD);
- casi oggetto di avocazione (art. 78 RD);
- istanza di ricusazione (art. 77 RD).

Il **Giudice Sportivo Nazionale** è competente a decidere su:

- impugnazioni delle decisioni adottate in seconda istanza;
- istanza di rettifica per errore materiale (art. 76 RD);
- casi di avocazione (art. 78 RD);
- istanza di ricusazione (art. 77 RD);
- ricorsi per revisione (art. 81 RD);

Il **Giudice Sportivo Nazionale** opera in prima istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della UISP SdA Atletica leggera (art. 57 RD).

La **Commissione disciplinare di 2° grado nazionale** è competente a decidere su:

- conflitti di potere tra i vari Organi della UISP SdA Atletica leggera (art. 79 RD);
- questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della UISP SdA Atletica leggera a ciò preposti (art. 80 RD).

La **Commissione disciplinare di 2° grado nazionale** opera in seconda istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della UISP SdA Atletica leggera.

48. Competenza territoriale degli Organi disciplinari

Il **Giudice disciplinare di primo grado** è competente per i fatti commessi nel corso della manifestazione che è stato designato a gestire e comunque nel territorio coincidente con l'ambito di competenza della UISP SdA Atletica leggera che lo ha nominato.

Il **Giudice d'appello di secondo grado** è competente, in sede d'impugnazione, per i fatti commessi nel territorio della Regione di competenza della UISP SdA Atletica leggera che lo ha nominato.

Il **Giudice Sportivo nazionale** e la **Commissione disciplinare di 2° grado nazionale** sono competenti su tutto il territorio nazionale.

CAPO II - FORMAZIONE E CESSAZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI

49. Incompatibilità

Nessun Giudice può appartenere contemporaneamente a gradi diversi e non può mai giudicare lo stesso fatto in gradi diversi, né un fatto sul quale abbia avuto già modo di esprimere un proprio giudizio, anche in via incidentale.

È incompatibile la partecipazione all'Organo disciplinare del Responsabile della UISP SdA Atletica leggera o del Coordinatore di Settore.

50. Nomina e composizione degli Organi disciplinari di primo e secondo grado

La UISP SdA Atletica leggera competente - entro 20 giorni dalla sua elezione - sceglie tra la composizione monocratica o collegiale dell'Organo disciplinare e nomina, a maggioranza relativa:

- il Giudice d'Appello di 2° Grado (competenza di ogni S. di A. Regionale)
- il Giudice Sportivo Nazionale (competenza della S. di A. Nazionale)
- la Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale (competenza della S. di A. Nazionale)

Nel caso di composizione monocratica dell'Organismo disciplinare, la UISP SdA Atletica leggera P deve anche nominare, nelle stesse forme di cui sopra, almeno un supplente. I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali dei Settori di Attività.

51. Nomina e composizione della Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale

La Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale è formata da non meno di 3 e non più di 5 membri, che sono nominati, a maggioranza relativa, dalla UISP SdA Atletica leggera nazionale. I nominativi dei giudici devono risultare da atti ufficiali dei Settori di Attività. La UISP SdA Atletica leggera nazionale deve altresì indicare il Responsabile tra i componenti della Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale.

52. Funzionamento della Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale

Le votazioni devono essere assunte a maggioranza e devono essere effettuate in modo palese. In caso di parità di voti, quello del Responsabile - o in sua assenza del membro più anziano - è decisivo.

Sulle questioni relative ai **conflitti di potere** (art. 79 RD) tra i vari Organi della UISP SdA Atletica leggera, alla **legittimità** dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della UISP SdA Atletica leggera a ciò preposta (art. 80 RD) e ai casi di **revisione** (art. 81 RD) i membri devono essere in numero non inferiore a 3.

Su tutte le **altre questioni di sua competenza** la Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale può deliberare anche con la presenza di soli 2 membri, nel caso in cui sia formata da 3 o 4 membri, mentre deve deliberare con la partecipazione di almeno 3 membri, nel caso in cui sia formata da 5 membri.

53. Cessazione dall'incarico degli Organi disciplinari

Gli Organi disciplinari durano in carica fino al termine di mandato della UISP SdA Atletica leggera.

In caso di **dimissioni** del Giudice unico o della maggioranza del Collegio giudicante, la UISP SdA Atletica leggera competente deve immediatamente proporre un nuovo Giudice o rispettivamente un nuovo Collegio. Qualora si dimetta un solo componente o la minoranza del Collegio, la UISP SdA Atletica leggera propone il/i suo/i sostituto/i.

Relativamente al Giudice Sportivo nazionale e alla Commissione disciplinare di 2° grado nazionale, in caso di **dimissioni del primo o** della maggioranza del Collegio giudicante e nell'impossibilità che la UISP SdA Atletica leggera nazionale possa procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 90 RD, la UISP SdA Atletica leggera nazionale procede immediatamente

alla proposta di un sostituto o di un Collegio giudicante temporaneo, in attesa che la UISP SdA Atletica leggera nazionale, nella sua prima seduta utile, proceda all'elezione del nuovo Collegio.

Il Settore di Attività Atletica leggera UISP competente **deve proporre la rimozione** l'Organo giudicante qualora accerti incontrovertibilmente gravi irregolarità o impossibilità di funzionamento. La stessa UISP SdA Atletica leggera **può proporre la sostituzione** il/i componente/i dell'Organo giudicante in caso di assenza ingiustificata per almeno tre riunioni consecutive o in caso di accertato comportamento scorretto. I provvedimenti di proposta di rimozione o sostituzione devono essere adottati a maggioranza assoluta dalla UISP SdA Atletica leggera competente e devono altresì essere adeguatamente motivati, pena la loro nullità.

54. Procedura di sostituzione o rimozione del Giudice o dell'Organo giudicante

Nei casi previsti nell'ultimo comma del precedente articolo, la UISP SdA Atletica leggera competente deve adottare la proposta di rimozione o sostituzione a maggioranza assoluta. La delibera deve essere comunicata all'interessato in forma ricettizia, a pena di nullità del provvedimento.

Avverso tale provvedimento non è ammesso ricorso in alcuna sede.

Titolo IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

CAPO I - INSTAURAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AGLI ORGANI DISCIPLINARI

55. Procedimenti davanti all'Organo di prima istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice disciplinare:

- a) **d'ufficio** sulla base dei documenti ufficiali delle UISP SdA Atletica leggera e di gara o di filmati;
- b) **su impulso** del Giudice dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 86 RD;
- c) **su reclamo** della parte interessata;
- d) **su istanza di rettifica** (*art. 76RD*).

56. Procedimenti davanti all'Organo di seconda istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice d'appello di 2° grado:

- a) **d'ufficio** nei casi di avocazione;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di primo grado, solo qualora abbiano presentato ricorso-esposto o lo stesso non sia stato accolto;
- c) **su istanza di rettifica** (*art. 76 RD*);
- d) **su istanza di ricusazione** (*art. 77 RD*);
- e) **d'ufficio** o **su istanza** di parte nei casi di avocazione (*art. 78 RD*).

57. Procedimenti davanti all'Organo di terza istanza

I procedimenti sono instaurati, presso il Giudice Sportivo Nazionale:

- a) **in 1° grado** sulla base dei documenti ufficiali dei Settori di Attività Atletica leggera UISP e di gara, quando opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della UISP SdA Atletica leggera;
- b) **su ricorso** delle parti legittimate avverso la decisione di secondo grado;
- c) **su ricorso** dei vari Organi della UISP SdA Atletica leggera in caso di conflitti tra loro (*art. 79RD*);
- d) **su ricorso** delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della UISP SdA Atletica leggera a ciò preposti (*art. 80 RD*);
- e) **su istanza di rettifica** (*art. 76 RD*);
- f) **su ricorso per revisione** (*art. 81 RD*);
- g) **su istanza di ricusazione** (*art. 77 RD*);
- h) **d'ufficio** o **su istanza** di parte nei casi di avocazione (*art. 78 RD*);
- i) **d'ufficio** in caso di riforma (*art. 47 - ultimo comma -RD*).

58. Procedimenti davanti all'Organo di quarta istanza

I procedimenti sono instaurati, presso la Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale:

- a) in 2° grado sulla base dei documenti ufficiali dei Settori di Attività Atletica leggera UISP e di gara, quando opera in unica istanza nel corso delle Finali nazionali e in particolari manifestazioni su apposita delibera della UISP SdA Atletica leggera;

CAPO II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

59. Instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del Giudice di gara

Qualsiasi Socio sia a conoscenza di violazioni dello Statuto o del Regolamento Nazionale UISP, della Carta dei principi, della Normativa generale della UISP SdA Atletica leggera o delle disposizioni dei Settori di Attività

Atletica leggera UISP competenti da parte di Ufficiali di gara deve comunicarlo sollecitamente e in forma non anonima al Giudice d'Appello di 2° grado.

Le denunce anonime non sono procedibili.

Il Giudice d'Appello di 2° grado può procedere anche d'ufficio nei confronti del Socio appartenente al Settore arbitrale sulla base di illeciti risultanti da documenti ufficiali dei Settori di Attività Atletica leggera UISP.

Il Giudice d'Appello di 2° grado ha competenza a svolgere le indagini sugli illeciti di cui viene a conoscenza e deve raccogliere sia le prove a carico sia quelle a favore del Giudice di gara.

Entro 48 ore dal ricevimento della denuncia, il Giudice d'Appello di 2° grado deve comunicare - in forma ricettizia - all'incolpato l'inizio del procedimento a suo carico.

Il Giudice d'Appello di 2° grado deve concludere l'istruttoria il più rapidamente possibile e, al termine della stessa, deve formulare le proprie conclusioni.

Le conclusioni devono consistere nella richiesta motivata di archiviazione del procedimento o di condanna dell'incolpato.

CAPO III – RECLAMO, RICORSO E ISTANZA

60. Soggetti legittimati a proporre reclamo o ricorso

Sono legittimati a proporre reclamo o ricorso le **Associazioni** e i **Soci** aventi interesse, il **Responsabile dell'UISP SdA Atletica leggera** competente e il **Responsabile del Settore Giudici** competente; non sono ammissibili deleghe a terzi estranei.

61. Interesse a proporre reclamo o ricorso

Chi propone reclamo o ricorso deve avere interesse diretto. Ha sempre interesse il Responsabile dell'UISP SdA Atletica leggera competente, mentre il Responsabile del Settore Giudici ha interesse solo nel caso in cui la decisione sia adottata nei confronti di un Giudice.

Sono competenti:

- a) a livello territoriale i Responsabili dell'UISP SdA Atletica leggera territoriale, regionale e nazionale;
- b) a livello regionale i Responsabili dell'UISP SdA Atletica leggera regionale e nazionale;
- c) a livello nazionale il Responsabile dell'UISP SdA Atletica leggera nazionale.

In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le hanno subite; per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie, hanno interesse le Associazioni che le hanno subite.

Nei casi di illecito sportivo, irregolare partecipazione alla gara e/o di irregolare tesseramento, è legittimato a presentare reclamo o ricorso chiunque, tra i Soci coinvolti ne abbia interesse (*art.66 RD*).

61. Estratto del referto del Giudice

Chiunque abbia interesse a proporre reclamo o ricorso ha diritto di richiedere l'estratto del referto del Giudice facendone richiesta scritta alla UISP SdA Atletica leggera competente.

L'estratto del referto deve essere depositato presso il Settore entro il secondo giorno dopo la presentazione della richiesta. È onere della parte interessata ritirarlo.

62. Oggetto del ricorso

Sono impugnabili tutte le decisioni degli Organi di disciplina, con le seguenti eccezioni:

- a) le ammonizioni e le censure, salvo per errore di persona;
- b) le squalifiche a tempo al minimo della sanzione, salvo per errore di persona;
- c) le sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Associazioni fino a € 15,00;
- d) le sanzioni pecuniarie disposte nei confronti di Soci del Settore Giudici fino a € 10,00, salvo per errore di persona;
- e) i risultati di manifestazioni o fasi delle stesse già concluse.

63. Forma del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso devono avere, a pena di inammissibilità, la forma scritta e devono contenere:

- a) il nominativo del Socio o dell'Associazione ricorrente (corredato da relativo numero di Tessera UISP o di Affiliazione);
- b) l'indicazione dell'Organo disciplinare adito;
- c) gli estremi del provvedimento disciplinare impugnato (solo nel caso di ricorso);
- d) la data della manifestazione durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito;
- e) l'esposizione, sommaria, dei motivi di contestazione;
- f) l'indicazione delle prove allegate e i nominativi dei testimoni;
- g) la formulazione delle conclusioni;
- h) la data del reclamo o del ricorso;
- i) la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa.

In caso di ricorso da parte di una Associazione il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso il Settore di Attività Atletica leggera UISP;

j) l'eventuale copia della ricevuta di invio alla parte interessata alla decisione nel termine perentorio previsto dall'art.69 RD;

k) l'importo cauzionale (*art. 71 RD*).

La mancanza dei predetti requisiti, eccetto quello previsto dalla lettera **b)** è condizione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso. La mancata presentazione della ricevuta di invio di cui alla lettera **j)** non costituisce vizio di forma se della ricevuta stessa viene prodotta copia prima dell'emissione della decisione.

64. Preavviso di presentazione del reclamo

Il reclamo deve essere preannunciato al Giudice disciplinare con fax o e-mail da inviare alla UISP SdA Atletica leggera competente (*art.70 RD*) entro le ore 24.00 del primo giorno feriale successivo alla manifestazione cui si riferisce e deve indicarne gli estremi a pena di inammissibilità.

65. Termini di presentazione del reclamo o del ricorso

Il reclamo o il ricorso deve essere proposto all'Organo disciplinare sotto indicato nei termini a margine riportati:

Organo giudicante termine decorrenza del termine

Giudice d'Appello di 2° grado: 5 giorni dalla manifestazione o dal fatto

Giudice Sportivo Nazionale: 5 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata

Commissione Disciplinare di 2° grado: 7 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata

Se sia prevista una diversa forma di comunicazione della decisione, rispetto a quella di pubblicazione, il termine decorre dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato (*art.89/b RD*).

Qualora i fatti oggetto del reclamo o del ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il reclamo o il ricorso deve pervenire alla Segreteria della UISP SdA Atletica leggera competente nel termine perentorio di un giorno da quello di decorrenza previsto dalla tabella sopra riportata. In tal caso la Segreteria deve dare immediata comunicazione al Presidente o a un Dirigente dell'Associazione contro interessata dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso. La Segreteria deve inoltre attestare per iscritto l'avvenuta comunicazione e il nominativo del destinatario della stessa. Tale attestazione deve essere allegata al fascicolo previsto dall'articolo 73 RD.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la sanzione d'inammissibilità del reclamo o del ricorso. Il reclamo o il ricorso sull'illecito sportivo, l'irregolare partecipazione alla manifestazione e/o sull'irregolare tesseramento è ammissibile anche dopo i predetti termini, ma non oltre un mese dal fatto e comunque non oltre la fase della manifestazione nella quale il fatto si è verificato.

66. Computo dei termini e accertamento del rispetto degli stessi

Nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al precedente articolo si deve fare riferimento al timbro della data più anteriore apposto sulla busta in caso di invio del reclamo o del ricorso per posta o al timbro apposto dalla Segreteria della UISP SdA Atletica leggera competente in caso di deposito del reclamo o del ricorso.

67. Remissione in termine

Qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile esclusivamente a cause di forza maggiore, il Giudice può, su istanza di parte, disporre la remissione in termini della stessa, purché essa provi un tanto in modo incontrovertibile.

68. Modalità di presentazione del reclamo o del ricorso o del controricorso

I reclami o i ricorsi devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositati presso la Segreteria della UISP SdA Atletica leggera competente all'indirizzo indicato nelle Norme di partecipazione (*art.30 RA*), a pena di irricevibilità del reclamo o del ricorso stessi.

In ogni caso un incaricato della Segreteria deve apporre sul reclamo o sul ricorso il timbro della data di arrivo dell'atto. In caso di deposito l'incaricato deve altresì rilasciare al ricorrente o al suo delegato una ricevuta recante la data del deposito.

L'interessato deve allegare al reclamo o al ricorso l'importo cauzionale previsto dall'articolo 71 RD.

Copia del reclamo o del ricorso deve essere inviata, nello stesso termine perentorio previsto per la presentazione degli stessi, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Socio o all'Associazione a cui l'atto illecito sia addebitato per fatto proprio o di un suo Socio, affinché quest'ultima possa svolgere le sue deduzioni nell'eventuale controricorso (*art.72 RD*).

69. Settore di Attività Atletica leggera competente alla ricezione del reclamo o del ricorso

La UISP SdA Atletica leggera competente a ricevere il reclamo o il ricorso è quella:

a) che organizza la manifestazione nel corso della quale si sono verificati i fatti oggetto del reclamo o il ricorso;

b) che ha adottato la decisione impugnata o di cui si chiede la revisione (*art. 81 RD*);

- c) cui appartiene il Giudice che ha emanato il provvedimento di cui si richiede la rettifica (*art. 76 RD*);
- d) a cui appartiene il Giudice ricusato (*art. 77 RD*);
- e) a cui appartiene il Giudice competente a decidere sull'avocazione (*art. 78 RD*);
- f) nazionale in caso di ricorso su conflitti di potere (*art. 79 RD*);
- g) nazionale in caso di ricorso su legittimità di norme (*art. 80 RD*).

I ricorsi da porre all'esame della Giudice Sportivo Nazionale possono anche essere inviati direttamente alla UISP SdA Atletica leggera nazionale; in questo caso sarà cura della Segreteria della UISP SdA Atletica leggera nazionale istituire il relativo fascicolo completandolo con tutti i documenti necessari ai fini dell'esame del Giudice Sportivo Nazionale.

70. Cauzione

I reclami o i ricorsi agli Organi disciplinari sotto indicati devono essere accompagnati dalle cauzioni i cui importi sono a margine riportati:

Organo giudicante	Cauzione
Giudice d'Appello di 2° grado	€ 35,00
Giudice Sportivo Nazionale	€ 75,00
Commissione Disciplinare di 2° grado nazionale	€ 100,00

In caso di rinuncia al ricorso la cauzione deve essere restituita, purché la rinuncia stessa sia pervenuta nel termine previsto dall'articolo 74 RD.

Qualora i reclami o i ricorsi siano respinti, la cauzione è trattenuta; se accolti, anche parzialmente, la cauzione deve essere restituita integralmente.

Per i reclami o i ricorsi presentati dal Responsabile della UISP SdA Atletica leggera o dal Coordinatore del Settore Giudici competenti non è prevista alcuna cauzione.

Qualora gli Organi giudicanti ritengano il reclamo o il ricorso manifestamente infondato, oltre alla ritenzione della cauzione, possono condannare il ricorrente al pagamento di una somma pari a metà dell'importo della stessa cauzione.

71. Controricorso

Hanno interesse diretto (*artt. 60 e 61 RD*) a proporre controricorso solo i soggetti destinatari del reclamo o del ricorso ai sensi dell'articolo 69, IV comma, RD.

Il controricorso è sottoposto alle stesse formalità previste per il reclamo o il ricorso. Esso deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o depositato presso la Segreteria della UISP SdA Atletica leggera competente entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento del reclamo o del ricorso, a pena d'inammissibilità.

Nel caso disciplinato dall'articolo 66, III comma, RD il controricorso deve pervenire alla Segreteria della UISP SdA Atletica leggera competente entro un giorno dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del reclamo o del ricorso.

Se il controricorso ha solamente contenuto difensivo non deve essere versata la cauzione; se con esso si svolgono domande riconvenzionali (richieste di sanzioni nei confronti della parte ricorrente) deve essere accompagnato dalla cauzione prevista per il grado di giudizio (*art. 71 RD*).

72. Procedura di ricevimento e di trasmissione del reclamo o del ricorso o del controricorso all'Organo giudicante

La UISP SdA Atletica leggera competente a ricevere il reclamo o il ricorso (*art. 70 RD*) provvede a formare il relativo fascicolo allegando a esso tutti i documenti necessari ai fini della decisione e a trasmetterlo al Giudice competente entro il termine di due giorni dalla ricezione.

73. Rinuncia al ricorso avverso la decisione di primo e secondo grado

Le parti hanno facoltà di rinunciare al ricorso da loro presentato, purché ciò avvenga prima dell'adozione della decisione. Non è ammessa la rinuncia al reclamo.

La rinuncia non ha effetto nei casi di illecito sportivo o per la posizione irregolare degli atleti.

74. Istanza

All'istanza si applica la disciplina prevista per il reclamo o il ricorso in quanto compatibile.

CAPO IV - SINGOLE IPOTESI DI RICORSO

75. Istanza di rettifica con procedura d'urgenza

Qualora la decisione contenga un errore materiale o risulti fondata su un errore materiale contenuto nel referto Arbitrale, l'interessato ha facoltà di presentare istanza allo stesso Giudice che ha emanato la decisione per ottenere la rettifica dell'errore.

L'istanza deve essere presentata in forma succinta, anche a mezzo telegramma (o fax o e-mail ove previsto

nelle Norme di partecipazione alla Segreteria della UISP SdA Atletica leggera competente entro il giorno precedente a quello di svolgimento della gara successiva, a pena di inammissibilità.

L'interessato ha facoltà di preannunciare telefonicamente la presentazione dell'istanza alla UISP SdA Atletica leggera competente, la quale deve darne immediata comunicazione al Giudice competente.

Quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti, comunica al ricorrente - tempestivamente e comunque entro 2 giorni dal ricevimento dell'istanza - la propria decisione a mezzo telegramma o con altro mezzo idoneo, riservandosi di pubblicare il provvedimento e la motivazione sul Comunicato ufficiale immediatamente successivo.

La presentazione dell'istanza deve essere accompagnata dal versamento della cauzione prevista dall'articolo 71 RD, per il corrispondente grado di giudizio.

76. Ricusazione e astensione

La parte interessata può presentare istanza di **ricusazione** nei casi previsti dall'articolo 49 RD e comunque nei confronti del/i Giudice/i che non possa/no essere ritenuto/i imparziale/i. In questo secondo caso l'istanza deve essere fondata su gravi motivi.

L'istanza di ricusazione deve essere presentata al Giudice interessato almeno un giorno prima di quello dell'adozione della decisione.

Il predetto Giudice deve immediatamente trasmettere l'istanza e il fascicolo a quello di grado superiore, che deve decidere sulla ricusazione, nel termine di 8 giorni dal ricevimento degli atti.

La decisione e il fascicolo devono quindi essere trasmessi all'Organo competente individuato secondo quanto previsto dai commi successivi.

La presentazione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento in corso, sino alla decisione in merito.

Qualora la ricusazione sia accolta, il fatto è deciso dal Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui, a seguito dell'accoglimento dell'istanza, l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare incarica del giudizio l'Organo di pari grado della UISP SdA Atletica leggera contermina.

È esclusa la ricusazione dei giudici della Commissione Giudicante di 2° grado Nazionale.

Nei casi previsti dall'articolo 49 RD e comunque quando ritenga di non poter decidere con imparzialità, il Giudice deve **astenersi** dal giudizio affidando la decisione al suo Sostituto in caso di composizione monocratica dell'Organo giudicante; in caso di composizione collegiale, la decisione deve essere adottata dai rimanenti componenti.

Nel caso in cui l'Organo giudicante non sia in grado di funzionare, il Coordinatore del Settore disciplinare si regolerà secondo quanto previsto nel precedente VII comma.

77. Avocazione

Qualora i termini ordinatori previsti dall'articolo 90 RD non siano rispettati, l'Organo giudicante superiore può avocare d'ufficio il procedimento; l'avocazione è obbligatoria se richiesta dalla parte.

Se l'avocazione avviene d'ufficio, l'Organo disciplinare superiore ne dà notizia a quello inferiore che deve trasmettergli il fascicolo entro 2 giorni dalla comunicazione. La mancata trasmissione nei termini del fascicolo giustifica l'apertura del procedimento di rimozione nei confronti dell'Organo disciplinare inadempiente (*art.53 RD*).

Se l'avocazione è richiesta con istanza di parte, essa deve essere presentata all'Organo giudicante di grado superiore che procede secondo i termini e le modalità sopra previste.

78. Ricorso dei vari Organi del Settore di Attività Atletica leggera in caso di conflitti tra loro

Qualora si verificano conflitti di giurisdizione tra i diversi Organi delle UISP SdA Atletica leggera, può essere proposto ricorso dagli Organi interessati alla Commissione Disciplinare di 2° grado Nazionale per dirimere i conflitti stessi.

Il ricorso deve indicare le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Commissione Disciplinare di 2° grado Nazionale e agli altri Organi interessati.

Questi ultimi possono presentare loro deduzioni scritte nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Commissione Disciplinare di 2° grado Nazionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

79. Ricorso delle parti interessate alle questioni di legittimità dei Regolamenti, delle Norme di partecipazione e degli atti emessi dai diversi Organi della UISP SdA Atletica leggera a ciò preposti

Chiunque abbia interesse può ricorrere alla Commissione Disciplinare di 2° grado Nazionale avverso la legittimità di Regolamenti, Norme di partecipazione e atti emessi dagli Organi della UISP SdA Atletica

leggera, che appaiano in contrasto con i principi della Carta.

Il ricorso deve indicare le ragioni di diritto a sostegno della domanda.

Il ricorso deve essere trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Commissione Disciplinare di 2° grado Nazionale e all'Organo che ha emanato l'atto normativo. Quest'ultimo può presentare sue deduzioni nel termine di 7 giorni dal ricevimento del ricorso inviandole alla Commissione Disciplinare di 2° grado Nazionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione in merito non è impugnabile in alcun modo. In caso di accoglimento del ricorso, la norma illegittima perde efficacia dal giorno di pubblicazione della decisione.

80. Revisione

L'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che la quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false o di norme successivamente dichiarate illegittime (*art 80 RD*).

L'istanza deve essere proposta alla Commissione Disciplinare di 2° grado Nazionale entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova.

CAPO V - STRUMENTI DI DECISIONE

Acquisizione e valutazione della prova

L'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova.

L'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente.

Il Giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione.

Le prove si distinguono in legali e semplici. L'Organo giudicante deve svolgere un'opera di comparazione e valutazione delle diverse fonti di prova in suo possesso. In ogni caso, le prove legali prevalgono sempre sulle prove semplici. Qualora vi sia contrasto tra prove legali, si deve dare la prevalenza a quelle indicate come più importanti secondo l'ordine previsto nell'articolo seguente. Se vi sia contrasto tra prove semplici, il Giudice deve esercitare la propria discrezionalità valutandone attentamente l'attendibilità.

Le parti possono sempre chiedere di essere ascoltate dall'Organo giudicante, che rimane libero di accogliere o meno la richiesta.

81. Prove legali

I documenti di seguito indicati sono prove legali incontrovertibili, salvo non sia stata accertata la loro non veridicità e salvo errori materiali in essi contenuti:

- a) documenti ufficiali dei Settori di Attività Atletica leggera, in ordine di importanza:
 - 1) Normativa generale;
 - 2) Norme di partecipazione;
 - 3) comunicazioni scritte dei Settori di Attività Atletica leggera;
 - 4) Comunicati ufficiali;
 - 5) provvedimenti disciplinari.
- b) referto del Giudice.

82. Filmati

Ai soli fini disciplinari e a insindacabile giudizio degli Organi competenti, hanno lo stesso valore delle prove legali indicate nell'articolo 83/b RD anche gli eventuali filmati della manifestazione, purché chiaramente visibili e non contraffatti o alterati.

83. Prove semplici

Sono prove semplici quelle utilizzabili dall'Organo giudicante ai fini della decisione a integrazione delle prove legali. Non sono opponibili a queste ultime, salvo che un Organo giudicante abbia accertato la loro non veridicità. In ogni caso le prove semplici devono essere valutate con rigore dal Giudice.

Sono prove semplici:

- a) documentazione varia;
- b) dichiarazione confessoria della persona soggetta a procedimento disciplinare;
- c) testimonianze dirette dei Soci;
- d) confronto fra Tesserati effettuato davanti al Giudice.

CAPO VI - DECISIONE

84. Fatto nuovo

Qualora durante un giudizio si individuino altri responsabili del fatto oggetto di impugnazione o emergano fatti illeciti non giudicati nelle istanze precedenti, il Giudice dell'impugnazione non può adottare provvedimenti in merito, ma deve segnalarli al Giudice di I grado affinché proceda.

85. Riforma in peggio

Il Giudice dell'impugnazione può sempre infliggere al soggetto sanzionato una pena più grave rispetto a quella impugnata.

Lo stesso Giudice può liberamente qualificare il fatto oggetto d'impugnazione e applicare la sanzione prevista a seguito della nuova qualifica dello stesso, ciò anche qualora la qualificazione del fatto illecito non sia stata oggetto d'impugnazione.

86. Forma della decisione disciplinare

La decisione disciplinare deve avere, a pena di nullità, il seguente contenuto:

- a) indicazione dell'Organo giudicante;
- b) nome e cognome del Socio o/e denominazione dell'Associazione nei cui confronti è adottata la decisione;
- c) motivazione, con facoltà delle UISP SdA Atletica leggera locali di escludere - solo nei giudizi di primo grado - tale formalità, purché sia sempre indicata la norma violata;
- d) provvedimento adottato;
- e) data dell'emissione della decisione;
- f) sottoscrizione del Giudice emanante o indicazione del suo nominativo.

Oltre a quanto sopra previsto, le decisioni di secondo e terzo grado devono contenere, a pena di nullità, i seguenti requisiti:

- g) indicazione del soggetto ricorrente;
- h) provvedimento impugnato;
- i) succinta esposizione dei motivi dell'impugnazione;
- j) motivazione della decisione;
- k) dispositivo della decisione.

87. Pubblicazione delle decisioni

a) Le decisioni riguardanti le Associazioni, gli Atleti, i Dirigenti e i Tecnici devono essere pubblicate sul Comunicato ufficiale della UISP SdA Atletica leggera cui appartiene l'Organo giudicante, pena la loro nullità. L'Organo giudicante di secondo grado (di livello regionale) deve comunicare la sua decisione, mediante mezzo ricettizio, alla UISP SdA Atletica leggera territoriale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Entrambe le UISP SdA Atletica leggera in parola devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

Le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Nazionale devono essere comunicate, mediante mezzo ricettizio, al Settore di Attività Atletica leggera territoriale e regionale con la quale è affiliato o tesserato il soggetto nei cui confronti è disposto il provvedimento. Tutte le predette UISP SdA Atletica leggera devono pubblicare integralmente il provvedimento sul loro Comunicato ufficiale.

b) Le decisioni riguardanti i Giudici devono invece essere riservate e comunicate dalla UISP SdA Atletica leggera a cui appartiene il Giudice che le ha emanate in forma ricettizia, a pena di nullità, ai soli soggetti di seguito indicati:

- interessato;
- Responsabile della UISP SdA Atletica leggera;
- Coordinatore del Settore Giudici;
- tutti gli Organi disciplinari della UISP SdA Atletica leggera competente affinché possano controllare che il Giudice non prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore.

A parziale deroga a quanto sopra previsto, nel caso in cui un Ufficiale di gara prenda parte a gare come Atleta, Dirigente o Allenatore, la decisione deve essere pubblicata sul Comunicato ufficiale, limitatamente al nominativo dell'Ufficiale di gara, all'Associazione di appartenenza e al periodo di interdizione comminato.

È legittimato a sollevare l'eccezione di nullità, relativa al mancato avviso, solamente il soggetto nei cui confronti il provvedimento non è stato comunicato.

Qualora il tempo occorrente alla stesura della motivazione possa pregiudicare i diritti del ricorrente, l'Organo giudicante può procedere alla pubblicazione del solo dispositivo, nel quale deve essere altresì indicato il termine - non superiore a 8 giorni - entro cui sarà pubblicata la motivazione.

88. Termini per la pubblicazione delle decisioni

Le decisioni dei Giudici sotto indicati devono essere pubblicate entro i giorni sotto riportati decorrenti dai momenti indicati a margine:

<i>Giudice</i>	<i>giorni</i>	<i>Da</i>
primo grado	7	disputa della manifestazione o presentazione del ricorso esposto, con facoltà di proroga di ulteriori 10 giorni solo qualora sia necessaria l'acquisizione di documenti
secondo grado	21	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 73 RD
terzo grado	30	ricevimento del fascicolo di cui all'articolo 73 RD

Titolo V

PREVISIONI DISCIPLINARI

89. Limiti di derogabilità

Le UISP SdA Atletica leggera competenti non possono derogare alle sanzioni previste in questo titolo, eccetto a quelle pecuniarie. In tal caso le stesse possono essere ridotte o aumentate, **sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 35 RD. L'esercizio di tale facoltà deve rispettare le proporzioni fra i minimi e i massimi di pena previsti nelle sanzioni in questo titolo.**

Delle modifiche apportate deve essere data comunicazione sul Comunicato ufficiale, pena la non applicabilità delle stesse.

CAPO I - PREVISIONI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI

90. Associazioni che si rendano responsabili di infrazioni, inadempienze che inficino il regolare svolgimento di una manifestazione

- **Dichiarazione mendace in merito di affiliazione e tesseramento atleti**
 - Ammenda di €35,00.=
 - 1a recidiva: Ammenda di €50,00.=
 - 2a recidiva: Ammenda di €100,00.= ed esclusione dalla manifestazione
- **Iscrizione alle gare di atleti squalificati o che non abbiano l'autorizzazione a partecipare per questioni regolamentari**
 - Ammenda di €35,00.=
 - 1a recidiva: Ammenda di €50,00.=
 - 2a recidiva: Ammenda di €100,00.= ed esclusione dalla manifestazione
- **Iscrizione alle gare di atleti squalificati per doping**
 - Ammenda di €100,00.=
 - 1a recidiva: Ammenda di €200,00.= ed esclusione dalla manifestazione
 - 2a recidiva: Ammenda di €400,00.= e sospensione di 1 anno dalle attività di A.L. UISP
- **Comportamento dei propri dirigenti e/o atleti, in contrasto con la CARTA DEI PRINCIPI e/o offensivo o violento nei confronti di altri atleti, Giudici o dirigenti del Settore di Attività A.L. UISP**
 - Ammonizione
 - 1a recidiva: Ammenda fino a €200,00.= ed esclusione dalla manifestazione
 - 2a recidiva: Ammenda fino a €400,00.= ed esclusione dal circuito o dal campionato
 - 3a recidiva: Ammenda fino a €600,00.= e sospensione da 1 a 3 anni dalle attività di A.L. UISP
- **Errata distribuzione dei pettorali di gara agli atleti**
 - Ammonizione
- **Consegna del pettorale di un atleta assente alla gara ad altro atleta**
 - Ammonizione
 - 1a recidiva: Ammenda di €10,00.=
 - 2a recidiva: Ammenda di €30,00.=
- **Mancata presenza alle premiazioni di una gara**
 - Non consegna del premio
- **Iscrizione di atleti della cat. Allievi a gare di distanza superiore a m.10.000 o, della cat. Juniores a gare oltre la distanza di mezza maratona.**
 - Ammonizione
- **Organizzazione di gara autorizzata UISP con montepremi finale, individuale e/o a squadre, in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese**
 - Ammonizione
 - 1a recidiva: Ammenda di €300,00.=
 - 2a recidiva: Ammenda di €600,00.= con diffida
 - 3a recidiva: Ammenda di €600,00.= e sospensione di 1 anno dalle attività di A.L. UISP
- **Illecito sportivo**
 - Ammenda di €100,00.= ed esclusione dalla manifestazione o dal circuito
 - 1a recidiva: Ammenda fino a €300.= e sospensione fino a 3 anni dalle attività di A.L. UISP

91. Soci che si rendano responsabili di infrazioni, inadempienze che inficino il regolare svolgimento di una manifestazione

- **Dichiarazione mendace in merito al tesseramento**
 - Sospensione dalle attività per un minimo di 6 mesi
- **Iscrizione alle gare di atleti squalificati o che non abbiano l'autorizzazione a partecipare per questioni regolamentari**
 - esclusione dalla manifestazione
 - 2a recidiva: esclusione dal circuito o dal campionato
 - 3a recidiva: sospensione da 1 a 3 anni dalle attività di atletica leggera Uisp
- **Atleti squalificati per doping**
 - Vigè la squalifica a tempo comminata dal Tribunale Nazionale Antidoping che prevede l'esclusione dalle manifestazioni UISP organizzate a tutti i livelli oltre ad ulteriori decisioni assunte dalla Direzione Nazionale UISP
- **Comportamento in contrasto con la CARTA DEI PRINCIPI e/o offensivo o violento nei confronti di altri atleti, Giudici o dirigenti della UISP SdA Atletica leggera**
 - esclusione dalla manifestazione
 - 2a recidiva: esclusione dal circuito o dal campionato
 - 3a recidiva: sospensione da 1 a 3 anni dalle attività di A.L. UISP
- **Scambio del pettorale di gara con altro atleta**
 - Ammonizione
 - 1a recidiva: esclusione dalla manifestazione
 - 2a recidiva: esclusione dal circuito o dal campionato
- **Mancata presenza alle premiazioni di una gara**
 - Non consegna del premio
- **Iscrizione di atleti della cat. Allievi a gare di distanza superiore a m.10.000 o, della cat. Juniores a gare oltre la distanza di mezza maratona.**
 - Esclusione dalla manifestazione
- **Atleti che, in gara autorizzata UISP incamerino premi in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese**
 - Ammonizione
 - 1a recidiva: Sospensione dalle attività per un minimo di 4 mesi
 - 2a recidiva: Sospensione dalle attività per un minimo di 1 anno

Parte sesta
GLOSSARIO

Adito (giudice): giudice al quale è rivolto il ricorso.

Adozione della decisione: atto con cui l'Organo disciplinare decide su un procedimento di sua competenza.

Avocazione: assunzione da parte di un Organo disciplinare di una procedimento disciplinare di competenza di altro Organo disciplinare.

Coattivo: costringitivo, obbligatorio, imposto dalle norme.

Collegio (disciplinare): Organo composto da due o più persone.

Commissione di fatto illecito: il compimento di un fatto illecito.

Consulta: Organo collegiale.

Contermine: ambito territoriale che ha i confini in comune.

Contraddittorio: discussione con possibilità per tutte le parti interessate di esporre le proprie tesi.

Decadenza: la conseguenza derivante dal mancato rispetto di un termine perentorio che comporta l'impossibilità di azionare il relativo diritto.

Delegare: incaricare dell'esecuzione di determinati atti in propria sostituzione.

Deroga: eccezione.

Derogabile: che può essere modificato, innovato o escluso.

Determinare: indurre.

Edittale (pena): limiti minimi e massimi previsti dalla norma per la sanzione relativa a un illecito disciplinare.

Emanazione: emissione, adozione.

Equipollente: di valore ed efficacia identici.

Esecutività: capacità di un provvedimento di esplicare i suoi effetti sanzionatori.

Esecuzione: l'atto o il complesso delle operazioni con cui si dà effetto a un provvedimento.

Esperimento (di formalità): attuazione delle formalità.

Fattispecie: previsione normativa di un fatto o atto avente rilevanza giuridica oppure fatto concreto regolato da norme.

Giurisdizione: potere di esercitare la funzione di valutazione sul rispetto delle norme attribuita a un Organo disciplinare.

Impugnazione: atto diretto a ottenere il riesame di un provvedimento.

Incidentale (giudizio): avere qualificato come lecito o illecito un fatto non oggetto della decisione.

Incompatibilità: impossibilità di coesistenza tra diverse funzioni.

Indole: carattere individuato da aspetti essenziali e rivelatori.

Indulto: remissione condizionata della pena.

Inficiare: compromettere definitivamente quanto alla validità o all'averidicità.

Instaurare: attivare un procedimento.

Istanza: richiesta.

Maggioranza assoluta: la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maggioranza qualificata: un numero più alto di quello corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

Maggioranza relativa: la metà più uno dei votanti presenti.

Mendace: fondato sulla falsità e sull'inganno.

Merito (esame del): questione di diritto sostanziale o di fatto sulla quale il Giudice è chiamato a pronunciarsi.

Monocratico: Organo disciplinare la cui facoltà di deliberare o giudicare è attribuita a una sola persona.

Notorio: di comune conoscenza.

Obiezione di coscienza: atteggiamento di chi rifiuta di compiere un servizio per convinzioni morali o religiose.

Ordinatio (termine): termine indicativo entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso non comporta l'inaccogliabilità o la nullità.

Ordine del giorno: programma oggetto di decisione o di comunicazione.

Perentorio (termine): termine entro il quale deve essere compiuto l'atto. Il mancato rispetto dello stesso comporta la decadenza del relativo diritto e la conseguente nullità dell'atto medesimo.

Precetto: norma relativa al comportamento, espressa da un'autorità riconosciuta.

Premialità: si dice di ciò che è concesso a titolo di riconoscimento, premio.

Procedibilità: esistenza delle condizioni perché un procedimento possa aver corso.

Qualificare (un fatto): inquadrare giuridicamente un fatto in una delle fattispecie previste dalle norme.

Reclamo: atto d'impulso finalizzato a promuovere una decisione di primo grado sul fatto oggetto di contestazione.

Reiterare o reiterazione: ripetere una o più volte.

Remissione (in termine): atto con il quale il giudice concede, nonostante la decorrenza del termine, di azionare il relativo diritto.

Responsabilità oggettiva: quella che porta a rispondere disciplinarmente per un fatto altrui.

Retroattivo: che ha effetto a decorrere da un tempo anteriore alla sua pubblicazione o emanazione.

Revisione: riesame.

Ricettizia (forma): modalità di inoltro di un atto o documento in forma tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Ricorso: atto d'impugnazione della decisione di un Organo disciplinare.

Ricusare o ricusazione: istituto per cui uno dei soggetti di un procedimento può chiedere che il processo sia assegnato a un Giudice diverso da quello designato.

Rimozione: allontanamento da una carica.

Ritenzione (diritto): diritto ad incassare la somma altrui di cui si ha il possesso a soddisfazione di un credito.

Sanzione: pena prevista dalla norma a seguito della violazione della stessa.

Squalifica definitiva: sanzione non più impugnabile.

Tassativo: che non ammette eccezioni, deroghe o altre e diverse previsioni.

Termini: limiti di scadenze.

Termine ordinario o perentorio: vedi ordinario o perentorio.

Tipicità: caratteristica di una norma che non prevede diversa discip